

Come valutare la significatività e la rilevanza degli eventi prima di emettere il giudizio sul bilancio

È ovvio che una relazione di giudizio sul bilancio si può emettere solo quando il processo di verifica è sostanzialmente completato e tutte le aree di bilancio sono state esaminate, incluso l'ottenimento delle attestazioni da parte della direzione.

Come visto in precedenza, dalla revisione delle singole aree possono emergere errori e irregolarità tali da rendere fuorviante il bilancio nel suo insieme.

In questa parte verrà usato il termine "elementi" per indicare gli errori e le irregolarità rilevati, e cercheremo di illustrare come si determina un giudizio valido sia sugli elementi del bilancio singolarmente considerati sia considerati in aggregato.

Per quanto riguarda il concetto di significatività si richiama quanto già detto nel Capitolo *"Aspetti operativi di revisione: dall'incarico alla pianificazione"*.

Preso atto che la revisione deve concentrarsi sugli aspetti più importanti che riguardano la attendibilità di un bilancio, il concetto di significatività¹ prevede che *"un'informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere in base al bilancio."*

Stabilire limiti di significatività è uno degli aspetti fondamentali di tutto il processo di revisione da effettuare sia rispetto alla natura che al valore della voce. In fase di pianificazione si è visto che è importante stabilire un livello di significatività (detto in gergo anche **"livello di materialità"**) accettabile, per rilevare errori quantitativamente significativi.

Nonostante la significatività sia un concetto prevalentemente quantitativo, bisogna considerare anche la qualità del tipo di errore (ad esempio, la assoluta mancanza di contabilizzazione delle imposte differite in un bilancio, anche se di scarso valore, rappresenta un errore qualitativamente grave così come il "dimenticarsi" di illustrare in nota integrativa una informativa richiesta dalle norme di legge) e anche l'eventuale ripetersi di errori di modesto importo che complessivamente considerati possono invece influenzare il bilancio².

La significatività di un errore va valutata sia rispetto al bilancio nella sua globalità sia rispetto alla singola voce di bilancio, per cui è possibile che voci diverse abbiano livelli di significatività diversi.

¹ Per approfondimenti si veda il Principio di revisione n. 320 – *Il concetto di significatività nella revisione*.

² Ad esempio, una serie di sotto accantonamenti di modesto importo suddivisi tra tante voci che sommati danno un importo significativo.

**PER VALUTARE LA RILEVANZA DI UN EVENTO
BISOGNA OSSERVARE**

- Il valore di errori ed irregolarità, se rilevante
- Natura dell'elemento
- Dimensioni ed effetti relativi, anche collaterali
- Altri aspetti qualitativi

Vi sono inoltre molte altre considerazioni da fare sulla significatività che riguardano:

- la adeguatezza della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione;
- la valutazione degli effetti degli errori, inclusi gli effetti collaterali derivanti dagli errori, che in molti casi potrebbero essere superiori all'errore originario.

Ad esempio, in caso di prodotti obsoleti o a lento movimento che andrebbero svalutati al valore di realizzo, bisogna vedere i motivi per cui essi sono tali.

Si potrebbe giungere alla conclusione che l'intera catena dei prodotti ha un futuro incerto nelle preferenze del pubblico e quindi non dovrebbero essere **svalutati solo i beni materiali, ma anche tutti gli impianti che li creano** per perdite di valore (cd. "impairment").

Il problema è anche di capire quando si determina la rilevanza di un errore.

**QUANDO SI DETERMINA LA
RILEVANZA DI UN ERRORE?**

- **In fase di pianificazione** – Si definiscono i limiti di riferimento (sia come rettifiche al risultato d'esercizio sia come riclassifiche alle voci degli schemi di bilancio)
- **In fase finale** – Per valutare la affidabilità del bilancio ed esprimere giudizi graduati di revisione

La determinazione del livello di significatività è strettamente legata alla valutazione del rischio di revisione ed essa assume aspetti diversi nell'iter della revisione:

- a) **in fase di pianificazione**: aiuta il revisore nella scelta delle voci da esaminare e nella scelta del tipo di procedure da applicare (ad esempio, per revisionare i crediti al 31.12.2012, è preferibile utilizzare metodi di campionamento o svolgere di procedure di analisi comparativa). Questo aspetto gli permette di scegliere le procedure di revisione che, opportunamente combinate, possano ritenersi le più idonee a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile;
- b) **durante l'iter di revisione**: può variare e in tal caso si dovrà procedere alla revisione dei programmi di lavoro e all'aggiornamento delle procedure di validità da effettuare. La cosa può dipendere da una modifica delle condizioni generali di revisione o del cliente o per una diversa conoscenza dell'evento dopo lo svolgimento delle verifiche. Nel pianificare il proprio lavoro, si può anche

intenzionalmente stabilire un livello di significatività accettabile inferiore di quello che intende utilizzare per la valutazione dei risultati della revisione per cautelarsi;

c) ***in fase finale per formarsi un giudizio sul bilancio.***

La significatività, se rappresenta la soglia oltre la quale un errore o la somma di più errori emersi durante la revisione e non recepiti nel bilancio, porta il revisore a:

- emettere un giudizio con rilievi o negativo sul bilancio;
- rilasciare una dichiarazione di impossibilità ad emettere un giudizio sul bilancio della società.

• ***Gli aspetti quantitativi da considerare***

Per valutare l'effetto della significatività degli errori si considerano normalmente gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'errore. Gli aspetti quantitativi riguardano:

- il valore assoluto dell'elemento considerato;
- la dimensione relativa rispetto agli elementi del bilancio ed alle informazioni da esso influenzate. Ad esempio la percentuale rapportata a:
 - singole categorie di attività, passività, costi e ricavi;
 - attività o passività correnti;
 - attività e passività totali;
 - vendite, utile prima delle imposte ed utile netto;
 - patrimonio netto;
- l'effetto sulla redditività, sugli indici di bilancio, sulla liquidità, sul capitale circolante netto e sull'indebitamento;
- l'effetto sull'utile per azione;
- gli effetti potenziali sui bilanci di esercizi successivi.

I criteri quantitativi saranno diversi a seconda che gli elementi considerati influenzino il risultato d'esercizio, o anche solo lo stato patrimoniale, per cui normalmente si hanno limiti di significatività per ***rettifiche di bilancio*** diversi da limiti per ***riclassifiche di bilancio***, intendendosi per i primi effetti che incidono sul risultato dell'esercizio, mentre per i secondi errate classificazioni senza effetto sui risultati dell'esercizio.

Un esempio ci aiuterà a capire meglio cosa si intende affermare.

Si immagini che dalla revisione delle rimanenze finali di materie prime al 31.12.200X emerga una sottovalutazione di euro 150 milioni (valore assoluto dell'elemento considerato).

Per valutare se esso è significativo (dimensione relativa) applichiamo la percentuale di questo errore su:

- singole aree di attività: rimanenze finali globali al 31.12.200X di e 1.300 milioni ($150/1300 = 11,5\%$);
- Attività correnti al 31.12.200X di e 12.800 milioni ($150/12.800 \times 100 = 1,2\%$);
- Attività totali al 31.12.200X di e 70.000 milioni ($150/70.000 \times 100 = 0,2\%$);

- Ricavi netti di e 300.000 milioni ($150/300.000 \times 100 = 0,05\%$);
- Utile prima delle imposte al 31.12.200X di e 650 milioni ($150/650 \times 100 = 23\%$);
- Utile netto al 31.12.200X di e 400 milioni ($150/400 \times 100 = 37,5\%$);
- Patrimonio netto al 31.12.200X di e 25.000 ($150/25.000 \times 100 = 0,6\%$).

Gli aspetti sono *molto* significativi sul risultato netto d'esercizio e sul risultato ante-imposte rispettivamente per il 23% e del 37,5% e sulla area delle rimanenze.

Se si approvasse un tale bilancio, senza alcuna rettifica e se ne distribuissero i dividendi ai soci, il risultato netto dell'esercizio sarebbe errato di oltre un terzo!

**VALUTARE LE DIMENSIONI
E L'EFFETTO RELATIVO DELL'ERRORE
(Aspetti quantitativi)**

Aspetti quantitativi

- valore assoluto
- dimensione relativa rispetto ad attività, passività correnti e non
- effetto sulle tendenze
- effetto sull'utile per azione
- effetto su bilanci di esercizi successivi

Gli aspetti qualitativi riguardano, invece, altre considerazioni non meno importanti delle precedenti, ma più orientate a valutare la generale capacità della direzione di gestire l'area in esame o l'intera azienda e di fornire l'adeguato livello di informativa.

**VALUTARE LE DIMENSIONI
E L'EFFETTO RELATIVO DELL'ERRORE
(Aspetti qualitativi)**

- grado di certezza nelle valutazioni
- presa di contatto col *management* per chiedere la correzione degli errori
- valutazione dell'effetto sulla relazione di revisione se il bilancio non fosse corretto
- oggettività della valutazione di cui al punto precedente

Naturalmente i criteri quantitativi hanno un effetto diretto sulla modifica del risultato di esercizio da sempre elemento di primario di interesse per gli utilizzatori del bilancio, i secondi hanno anche un effetto indiretto perché forniscono ai terzi degli *input* sulla attenzione agli aspetti di chi gestisce l'impresa e ne illustra i risultati ottenuti.

Nell'ipotesi in cui l'effetto di un cambiamento di principio contabile fosse recepito nel conto economico dell'esercizio corrente³, ne seguirebbero significative variazioni nel risultato d'esercizio.

A seconda del settore in cui l'azienda opera, può essere più o meno importante fare riferimento anche ad altri parametri oltre ai ricavi, o alle attività totali, o a voci specifiche di

³ Il Principio contabile nazionale OIC n. 29 e la Consob con comunicazione n. 99016997 dell'11 marzo 1999, ne hanno richiesto la contabilizzazione dei cambiamenti di Principi contabili nel Conto economico dell'esercizio in cui emergono.

settore, soprattutto nell'ipotesi in cui i margini di profitto siano particolarmente contenuti. In questi casi, infatti, il riferimento al risultato di esercizio potrebbe portare a fissare una soglia di rilevanza troppo bassa.

Nelle imprese in fase di avviamento (cd. "start up"), con livelli elevati di attività, passività e patrimonio netto, ma a basso livello di attività operative, una base per esprimere il giudizio sulla significatività può essere il patrimonio netto.

In nessun principio di revisione nazionale o internazionale sono mai stati definiti parametri standard per determinare il livello di significatività in termini quantitativi per cui è inutile ricercarli.

Si tratta *sempre e solo* di un giudizio professionale del revisore da determinarsi, caso per caso, seguendo i criteri stabiliti dalla migliore prassi professionale e da una "sana prudenza" nell'evitare di accogliere rischi ingiustificati.

STATO DELL'ARTE

- Non ci sono criteri predefiniti, solo l'art. 2621 c.c. e ss. dà soglie di *non* punibilità dei reati, ma ciò è diverso dallo scopo della rilevanza per il revisore
- Ci si basa sul giudizio professionale del revisore e sulla sua maggiore o minore propensione ad accettare rischi
- Tra i fattori da considerare, bisogna pensare ad un normale livello e andamento dell'attività del cliente, alla sua redditività e alla sua liquidità

In pratica, i professionisti del settore utilizzano alcuni parametri per il calcolo del livello di significatività che comunque ***non costituiscono riferimenti di generale accettazione*** e che si riportano solo a titolo puramente indicativo:

- Ricavi: una percentuale compresa tra l'1% ed il 5%;
- Attivo totale netto: percentuale sino al 10%;
- Patrimonio netto: percentuale sino all'1%;
- Risultato ante-imposte: percentuale sino al 5%⁴.

Tornando all'esempio precedente l'effetto della sottovalutazione delle rimanenze è significativo rispetto al solo risultato ante imposte, mentre non lo è per i ricavi, il totale attivo netto e il patrimonio netto.

In realtà molti altri aspetti vanno considerati. Ad esempio, la rilevanza va valutata diversamente se l'impresa presenta perdite nette d'esercizio anziché risultati positivi, se i ricavi sono in crescita o in decremento, se l'impresa o il suo settore sono in sviluppo, o in contrazione o se, infine, l'impresa è da considerarsi ancora in continuità aziendale o meno. Le risposte rispetto alla significatività degli errori sono molto diverse.

⁴ Le percentuali indicate fanno riferimento al patrimonio netto e al risultato ante-imposte definite dall'art. 2621 c.c. sulla depenalizzazione del "falso in bilancio", che prevede in caso di stima dei valori un 10% di margine di errore. Ulteriori riferimenti possono essere tratti dal regolamento Consob sulle parti correlate dell'aprile 2010 ed in vigore dal 1° gennaio 2011.

Ad esempio, la assenza di un accantonamento a un fondo rischi per cause legali di euro 10 milioni, ritenuto necessario, potrebbe porre la società in situazione di grande difficoltà e farla rientrare nei limiti dell'art. 2446 o 2447 c.c.

Tutto ciò premesso, conclusa la revisione delle aree operative bisogna stabilire se l'insieme degli errori rilevati e non corretti dai redattori del bilancio sia significativo nel contesto dell'intero bilancio, ciò implica:

- a) considerare gli specifici errori trovati durante le verifiche delle aree operative, incluso l'effetto netto degli errori identificati nelle precedenti revisioni e non ancora eliminati;
- b) effettuare la miglior stima di altri errori che non possono essere specificamente identificati (ad esempio, la congruità di un fondo rischi per cause legali).

Se la conclusione raggiunta è che gli errori sono significativi, bisogna *in primis* chiedere ai redattori del bilancio di correggerli. Nell'ipotesi in cui gli amministratori non siano disposti a modificare il bilancio ed i risultati dell'estensione delle procedure di revisione non permettano di concludere positivamente sul bilancio per gli errori rilevati, è necessario valutarne gli effetti per l'esprimere il proprio giudizio.

In fase finale nel considerare la rilevanza di un evento bisogna anche valutare le relazioni che si formano all'interno del bilancio tra le diverse grandezze economiche.

Per esempio, una svalutazione dei crediti di euro 10.000 può non essere rilevante se riferita ad un totale dei crediti verso clienti di euro 2.500.000, ma può essere rilevante se il risultato netto dell'esercizio fosse modesto, ad esempio di euro 20.000, rappresentandone il 50%.

La rilevanza va sempre considerata alla luce degli eventuali limiti legali rilevanti nelle circostanze. Ad esempio, se il fatto sopra rilevato portasse alla svalutazione del patrimonio netto per applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c., la cosa assumerebbe un profilo molto diverso.

Da tutto ciò emerge che il giudizio di rilevanza è sempre un giudizio professionale e dipende sempre dal contesto nel quale va applicato.

Si consideri, ad esempio, che per il Gruppo Fiat si ritenga necessario un incremento del fondo obsolescenza di magazzino parti di ricambio di 1 milione di euro. Questo importo potrebbe essere del tutto irrilevante, *nel contesto del bilancio consolidato*, mentre lo stesso errore in un contesto del bilancio d'esercizio di una media impresa, potrebbe significare addirittura la chiusura dell'impresa stessa.

• **Natura degli elementi**

Dato che la natura dell'elemento influenza il giudizio di rilevanza, alcune caratteristiche qualitative per giudicare rilevante un elemento possono essere:

- le situazioni sensibili per:
 - a) operazioni con entità correlate, amministratori e dirigenti;
 - b) irregolarità;
 - c) operazioni illecite o dubbie;
- le informazioni richieste da leggi o regolamenti;
- le situazioni infrequenti o insolite relative ad operazioni normali.

È normale che in un bilancio alcuni dei valori inclusi siano determinabili più oggettivamente di altri, mentre in altri casi, invece, vi è un elevato grado di soggettività per stime e incertezze. Maggiore è la soggettività coinvolta, maggiore è il rischio per il professionista che dovrà decidere quale è l'appropriato intervallo di valori, all'interno del quale l'elemento può essere accettato come ragionevolmente accettato.

• **La dimensione e l'effetto relativo dell'elemento**

Si è visto prima che gli effetti relativi ad un elemento riguardano sia aspetti qualitativi che quantitativi. Gli aspetti quantitativi che possono influenzare il giudizio sulla rilevanza di un elemento sono:

- il valore assoluto dell'elemento stesso (ad esempio è rilevante nel contesto della ABC SpA tutto ciò che supera euro 5.000.000);
- la dimensione relativa rispetto alle altre aree del bilancio e alle informazioni da esso influenzate. Per esempio, la percentuale di un errore di 3 milioni di euro rispetto alle singole voci dell'attivo o del passivo, dei costi e dei ricavi, delle attività e attività correnti, delle attività e passività totali, dei ricavi, del risultato prima delle imposte, del patrimonio netto;
- l'effetto sulle tendenze, soprattutto rispetto alla redditività futura, sugli indici di bilancio, sulla liquidità;
- l'effetto sull'utile per azione;
- l'effetto sugli indici di bilancio, soprattutto su quelli di liquidità, del capitale circolante netto e dell'indebitamento;
- il potenziale effetto sulla continuità dell'impresa ad operare come impresa in funzionamento.

Ogni elemento dovrebbe essere considerato nel contesto del suo effetto sul bilancio nel suo insieme, inoltre è utile applicare criteri quantitativi diversi ad errori dovuti a rettifiche rispetto a quelli relativi a riclassifiche tali da influenzare solo la classificazione dei valori esposti in stato patrimoniale.

Il risultato d'esercizio è il classico parametro di riferimento per valutare la significatività di un dato o di un evento generalmente di primario interesse per gli utilizzatori del bilancio.

I giudizi di rilevanza sul risultato d'esercizio escludono generalmente l'effetto degli elementi insoliti o delle fluttuazioni anomale, eventi o operazioni eccezionali e cessazioni di attività, inoltre essi dovranno tenere conto del fatto che molti elementi avranno un effetto fiscale compensativo, conseguentemente un giudizio di rilevanza basato sul risultato dovrebbe essere considerato **sia prima sia dopo l'effetto fiscale**.

Il risultato di bilancio può avere effetti diversi anche a seconda che la rilevanza si applichi in caso di risultato in utile o in perdita d'esercizio. Nel secondo caso, oltre a una minor o nulla considerazione di effetti fiscali, spesso vanno considerati gli effetti collegati alla continuità aziendale o alle ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.

• **Altri aspetti qualitativi**

Il giudizio di rilevanza è influenzato anche dal *grado di certezza delle valutazioni* in ogni momento. Se si tratta di elementi monetari misurabili esattamente, bisogna innanzitutto chiedere al cliente la sua disponibilità a correggere gli errori rilevati prima della approvazione del bilancio, indipendentemente dalla loro grandezza. In caso di divergenze su valutazioni soggettive basate su esperienza, conoscenza del caso particolare e del prudente apprezzamento si può essere meno rigidi.

Molto restrittiva deve essere invece la valutazione di errori intenzionali, causati magari dal desiderio di raggiungere determinati obiettivi di budget o per non deludere le attese degli analisti o del mercato oltre a intravedere rischi di frode.

Dopo aver visto gli effetti della rilevanza, vediamo con alcuni esempi come si potrebbero riassumere gli effetti emersi dai suoi controlli nelle diverse aree di bilancio per poter giungere ad esprimere il proprio giudizio professionale.

Dato che gli errori in un bilancio possono essere molteplici è opportuno riassumerli in un unico foglio e in genere suddividerli tra quelli che producono **riclassifiche delle voci di bilancio** rispetto a quelli che producono **rettifiche sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto**.

Si tratta di un importante lavoro di sintesi che è propedeutico all'espressione delle tipologie di giudizio.

ESEMPIO DI FOGLIO DI LAVORO PER IL RIASSUNTO DELLE RICLASSIFICHE

<i>Sommario delle riclassifiche rilevate nel corso delle verifiche sul bilancio d'esercizio della ABC SpA che singolarmente o cumulativamente potrebbero avere un effetto significativo sul bilancio</i>			
Riferimento all'area di bilancio	Descrizione sintetica delle poste di bilancio interessate	Dare	Avere
(OMISSIS)	<i>Giroconto acconti di imposta ai Debiti tributari</i>		
(OMISSIS)	DEBITI TRIBUTARI	12.000	
(OMISSIS)	CREDITI D'IMPOSTA		12.000
(OMISSIS)	<i>Riclassificate spese provvigioni agenti erroneamente incluse nel costo del lavoro</i>		
(OMISSIS)	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI	124.000	
(OMISSIS)	COSTO DEL LAVORO		124.000

**ESEMPIO DI FOGLIO DI LAVORO
PER IL RIASSUNTO DELLE RETTIFICHE**

<i>Sommario delle rettifiche rilevate nel corso delle verifiche sul bilancio d'esercizio della ABC SpA che singolarmente o cumulativamente potrebbero avere un effetto significativo sul bilancio stesso *</i>				
Riferimento all'area di bilancio	Descrizione sintetica delle poste di bilancio interessate	Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio Dare/(avere)	Conto Economico Dare/(avere)	Patrimonio netto alla fine dell'esercizio Dare/(avere)
<i>(OMISSIS)</i>	Mancato accantonamento per svalutazione crediti Parmalat al 100%	-	15.000	15.000
<i>(OMISSIS)</i>	Mancato accantonamento per merci obsolete	3.000	2.000	5.000
<i>(OMISSIS)</i>	Errata valutazione costo medio per Materie prime	(2.000)	(3.000)	(3.000)
<i>(OMISSIS)</i>	Effetto imposte rettifiche suddette al 27%	-	-	-
<i>(OMISSIS)</i>	Rettifiche al netto dell'effetto fiscale	-	-	-

* I dati inclusi sono forniti a puro titolo di esempio del foglio di lavoro.